

## COMMISSIONE XIII

## LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

LXXXV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 1° FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Istituzione della « mutualità pensioni » a favore delle casalinghe. (3181);		COLOMBO VITTORINO ed altri: Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, relative all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. (4567) . . .	1074
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Assicurazione volontaria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle donne casalinghe. (18);		PRESIDENTE . . . . .	1074, 1075, 1076 1078, 1079, 1080
MICHELINI ed altri: Istituzione di un Ente nazionale di previdenza ed assistenza madri. (76);		VENEGONI . . . . .	1074
IOTTI LEONILDE ed altri: Norme per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti alle donne casalinghe. (99);		MAZZONI . . . . .	1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079
MACRELLI ed altri: Pensione alle donne casalinghe. (263);		BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i> . . . . .	1075, 1076 1078, 1079
FOSCHINI ed altri: Norme per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti alle donne casalinghe. (1713)	1062	BUTTÈ . . . . .	1077
PRESIDENTE . . . . .	1062, 1063, 1066, 1067, 1068 1070, 1071, 1072	GITTI . . . . .	1077
COCCO MARIA, <i>Relatore</i> . . . . .	1062, 1065, 1066 1068, 1070	TITOMANLIO VITTORIA . . . . .	1077
CINCIARI RODANO MARIA LISA . . . . .	1063, 1065	BETTOLI . . . . .	1077, 1078, 1079, 1080
CALVI, <i>Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	1063, 1066, 1067 1068, 1070, 1071, 1072, 1073	COLOMBO VITTORINO . . . . .	1079
REPOSSI . . . . .	1065, 1066, 1067, 1070	DE MARZI FERDINANDO . . . . .	1079
BUTTÈ . . . . .	1065, 1072, 1073	COCCO MARIA . . . . .	1079
SABATINI . . . . .	1065	CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	1080
VIVIANI LUCIANA . . . . .	1066, 1070	<b>Disegno e proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
TITOMANLIO VITTORIA . . . . .	1066, 1068, 1071	Limitazioni all'impiego del benzolo nelle attività lavorative. (4426);	
BIANCHI FORTUNATO . . . . .	1066	SOLIANO ed altri: Limitazione all'impiego di benzolo e suoi derivati nelle lavorazioni. (4216) . . . . .	1080
CRUCIANI . . . . .	1072	PRESIDENTE . . . . .	1080, 1082, 1083
FERIOLI . . . . .	1072	SERVELLO . . . . .	1082
DE LAURO MATERA ANNA . . . . .	1072	COLOMBO VITTORINO, <i>Relatore</i> . . . . .	1082, 1083
		SOLIANO . . . . .	1083
		CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	1083
		BIANCHI FORTUNATO . . . . .	1083
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	1083

**La seduta comincia alle 9.**

GITTI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Istituzione della « mutualità pensioni » a favore delle casalinghe (3181); e delle poposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Assicurazione volontaria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle donne casalinghe (18); Michelini ed altri: Istituzione di un ente nazionale di previdenza ed assistenza madri (76); Iotti Leonilde ed altri: Norme per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti alle donne casalinghe (99); Macrelli ed altri: Pensione alle donne casalinghe (263); Foschini ed altri: Norme per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti alle donne casalinghe (1713).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione della mutualità pensioni a favore delle casalinghe » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Assicurazione volontaria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle donne casalinghe »; Michelini ed altri: « Istituzione di un Ente nazionale di previdenza e assistenza madri »; Iotti Leonilde ed altri: « Norme per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti alle donne casalinghe »; Macrelli ed altri: « Pensione alle donne casalinghe »; Foschini ed altri: « Norme per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti alle donne casalinghe ».

L'onorevole Cocco Maria, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COCCO MARIA, *Relatore*. Come ho avuto già occasione di accennare in sede referente ed in sede di Comitato ristretto, il nostro deve essere considerato semplicemente non un lavoro di rifacimento, ma un tentativo di miglioramento del disegno di legge governativo, che, per decisione della Commissione, è stato preso quale testo base per la discussione. La concessione della pensione alle casalinghe è semplicemente subordinata alla volontarietà della iscrizione. Il nostro la-

voro è consistito, in definitiva, nella ricerca della determinazione dei soggetti beneficiari di tale nuovo sistema di previdenza. Nelle riunioni che hanno avuto luogo sia in sede di Comitato ristretto sia in sede di Commissione si è ravvisata una fondamentale esigenza: offrire a tutte quelle donne che non abbiano potuto beneficiare di altro sistema previdenziale una ulteriore occasione di inserimento nel sistema previdenziale stesso, sia pure in forma facoltativa.

Abbiamo cercato in sostanza di lasciare i caratteri fondamentali del disegno di legge, con la sua facoltà di iscrizione e accettato il principio della contribuzione e del sostegno dello Stato a titolo solidaristico e riservato a persone in particolari condizioni di bisogno. L'intervento dello Stato è previsto nella misura di un quarto della indennità pensionabile. Abbiamo esaminato il sistema dell'incentivo pur non aparendoci esso particolarmente idoneo a soddisfare le esigenze di giustizia delle persone meno abbienti. Abbiamo cercato di fare in modo che alla mutualità pensioni possano iscriversi e le persone di sesso femminile che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non superato il cinquantesimo e, senza limitazione d'età, tutte le persone che risultino iscritte all'assicurazione facoltativa, a norma dell'articolo 85 del decreto-legge del 4 ottobre 1935.

Questo, grosso modo, il concetto, che ho poi cercato di tradurre tecnicamente. Per quanto riguarda il contributo dello Stato, che — debbo dirlo con rammarico — è rimasto nella misura piuttosto esigua di due miliardi annui, abbiamo pensato di non conservarlo, così come il disegno di legge proponeva, inserito nel computo normale della mutualità pensioni. Si è ritenuto invece opportuno convogliare tale contributo verso un conto speciale, sul quale far confluire anche una tangente del cinque per cento di tutti i versamenti effettuati dalle assicurate, oltre alle ammende che venissero eventualmente esatte per inesattezze di denuncia o per errori nell'impostare particolari posizioni assicurative giudicate non lecite in conformità alla emananda legge.

Altra costante preoccupazione che ci ha guidati nella formulazione del nuovo testo è stata quella di non toccare, per quanto possibile, la stabilità finanziaria del sistema. Si è così ritenuto di poter aumentare il limite, previsto dal disegno di legge, di 19.500 lire come contributo dello Stato, e di aumentarlo, nel caso delle bisognosissime che abbiano una pensione base non inferiore a 13.000 lire. Si è

ritenuto di poterlo fare, dicevo, in quanto ci siamo premurati di ridurre ulteriormente il campo di applicazione, specie in seguito all'aumento delle pensioni della Previdenza sociale e alla sistemazione di altri settori previdenziali autonomi.

Desidero fare un'osservazione di fondo. Non è che, proponendo ed accettando in questa forma la soluzione del problema della mutualità pensioni, siamo estremamente soddisfatti del nostro lavoro. Abbiamo soltanto realizzato un provvedimento che consentirà a questa larga categoria di cittadini di inserirsi nell'area previdenziale. Questo inserimento non lo facciamo regalando alle casalinghe una pensione, bensì dicendo loro che, pur non concedendo né quanto esse meritano, né quanto avremmo gradito di poter fare, avranno anche loro possibilità di accedere ad una forma previdenziale, con un sistema di integrazione sociale e mutualistica che può essere sollecitatore della loro tendenza al risparmio e della loro esigenza di avere una protezione sociale.

Quel che ci sembra di aver raggiunto, comunque, è un implicito riconoscimento del valore, anche sociale, delle prestazioni fornite dalla casalinga nell'ambito della sua famiglia; un valore sociale, inadeguatamente riconosciuto da queste integrazioni che però consentono, come già hanno consentito a molte altre categorie di lavoratori, di iniziare nel settore della previdenza, con l'inserimento quale quello prospettato nel provvedimento in esame, una marcia ed una progressione che sia la più sicura per la tranquillità sociale delle nostre donne lavoratrici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Ci sia consentito affermare che il nostro Gruppo non ritiene soddisfacente quanto prospettato dall'onorevole Relatore per i motivi che sono stati più volte da noi sottolineati in questa Commissione: in primo luogo perché è estremamente difficile dare un qualcosa di più alle anziane ed in secondo luogo perché si tratta di un sistema fortemente soggetto alla svalutazione monetaria e non adeguato al costo della vita, con tutte quelle dannose conseguenze che possono derivare da una simile situazione. Evidentemente, perlomeno a parer nostro, la via da seguire avrebbe dovuto essere diversa da quella sin qui seguita. Comunque il provvedimento che stiamo per approvare, pur non rappresentando l'ideale soluzione, costituisce un primo passo in avanti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si dichiara favorevole al testo concordato in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo presentato dal Relatore ed approvato dal Comitato ristretto. Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

A decorrere al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la « Mutualità pensioni », avente lo scopo di gestire l'assicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe.

La « Mutualità pensioni » costituisce una gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, amministrata dai normali organi di amministrazione dell'Istituto stesso.

L'esercizio della gestione coincide con l'anno solare.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

#### ART. 2.

Possono iscriversi alla « Mutualità pensioni » le persone di sesso femminile che abbiano compiuto il 15° anno e che non abbiano superato il 50° anno di età nonché, senza limitazione d'età, le persone che risultino già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assicurazione facoltativa a norma dell'articolo 85, n. 4°), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Non possono iscriversi coloro che:

a) godano di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi, o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra;

b) siano in atto iscritte ad uno dei sistemi di previdenza obbligatoria di cui al precedente punto a);

c) siano state iscritte in passato ad uno dei sistemi di previdenza obbligatoria di cui al precedente punto a) e perduri per loro la facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano la rispettiva assicurazione.

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

Le iscritte non possono contribuire alla « Mutualità pensioni » durante il periodo di contribuzione in una delle forme di cui al precedente punto a)

Poiché è stato presentato dall'onorevole Cinciari Rodano Maria Lisa un emendamento soppressivo dell'ultimo comma, pongo in votazione i primi due commi.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'ultimo comma, avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

*(Non è approvato).*

Passiamo all'articolo 3:

« Colei che intende iscriversi alla « Mutualità pensioni » deve presentare all'Istituto un'apposita domanda nella quale deve indicare il luogo e la data di nascita, nonché l'importo della pensione mensile che desidera costituirsi — come minimo — al raggiungimento dei 65 anni di età e dichiarare di essere in possesso del requisito di cui al precedente articolo 2.

L'Istituto, ricevuta la domanda di iscrizione, comunica all'interessata l'ammontare del contributo costante da versarsi in ciascun anno per ottenere la pensione indicata ed assegna alla richiedente un termine di trenta giorni per effettuare il primo versamento, il cui importo non potrà essere inferiore ad un dodicesimo del contributo annuo sopra indicato e, comunque, all'importo indicato dall'articolo successivo.

Trascorso il termine di cui sopra, senza che il versamento sia stato eseguito, la domanda di iscrizione rimane priva di ogni effetto ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 4:

La comunicazione da farsi all'interessata, ai sensi del precedente articolo 3, in occasione della presentazione della domanda di iscrizione è meramente indicativa. Ottenuta la iscrizione, mediante la consegna del libretto di cui al successivo articolo 5, le assicurate hanno facoltà di versare i contributi in qualunque tempo ed in qualsiasi misura con la sola limitazione che ogni singolo versamento non può essere inferiore a lire 500.

Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verrà devoluto al conto speciale di cui al successivo articolo 15.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

**ART. 5.**

Le iscritte alla « Mutualità pensioni » sono munite, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un'apposito « libretto di iscrizione » il cui modello viene stabilito e variato, quando occorra, con delibera del Comitato esecutivo dell'Istituto.

Il versamento dei contributi alla « Mutualità pensioni » viene eseguito in contanti, presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presso gli uffici postali e presso gli altri uffici cui può esserne dato incarico da parte dell'Istituto predetto. Contestualmente al versamento dei contributi, l'interessata deve presentare il libretto di iscrizione, sul quale l'ufficio percipiente deve applicare immediatamente le marche che ne rappresentano il controvalore, annullandole con timbro ad olio, da cui deve risultare chiaramente la data dell'operazione e la denominazione dell'ufficio che l'ha eseguita.

Il timbro deve essere apposto su ogni singola marca ed il libretto, subito dopo l'annullamento delle marche, deve essere restituito alla presentatrice.

La posizione di timbro con data diversa da quella effettiva costituisce reato punibile con la reclusione fino ad un anno.

Le marche debbono essere applicate una per ogni casella, senza lasciare caselle vuote e secondo l'ordine delle caselle stesse.

Gli uffici incaricati della riscossione dei contributi non possono vendere le marche senza applicarle sui libretti, né possono rifiutarsi di procedere alle operazioni indicate nel comma secondo del presente articolo.

I libretti di iscrizione debbono essere periodicamente riconsegnati alle sedi dell'Istituto per il ritiro dei foglietti contenenti le marche. In apposita sezione dello stesso libretto l'Istituto rilascerà dichiarazione dell'avvenuto ritiro dei foglietti e dell'importo complessivo delle marche in essi applicate. All'uopo si osserveranno le modalità che verranno stabilite dal Comitato esecutivo dell'Istituto.

Per i versamenti eseguiti presso gli uffici postali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsa all'Amministrazione delle po-

ste e telecomunicazioni i costi da essa sostenuti, con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355.

(È approvato).

ART. 6.

I contributi che risultino indebitamente versati secondo le norme del precedente articolo 2 sono restituiti all'assicurata, senza interessi, entro tre mesi dalla contestazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7.

Ne dò lettura:

ART. 7.

La pensione di vecchiaia è conferita, su domanda, dopo il compimento del 65° anno di età, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

La onorevole Cinciari Rodano propone di sostituire le parole « 65° anno » con le parole « 60° anno ».

COCCO MARIA, *Relatore*. Questo punto è stato oggetto di lunghi dibattiti e in sede referente e in sede di Comitato ristretto. Anche noi avremmo acceduto volentieri al principio del 60° anno, ma io stessa ho dovuto ribadire la preoccupazione che, riducendo il limite di pensionabilità, si rischia di far saltare, dal punto di vista finanziario, il sistema che siamo riusciti con molta fatica a realizzare.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Comunque stiano le cose, ritengo estremamente grave che venga ancora una volta instaurata un'età di pensionamento così elevata. Tanto più che si tratta di una questione non collegata ad alcun periodo lavorativo, bensì ad un lungo logoramento fisico e psicologico cui sottostà la casalinga nell'ambito della famiglia.

Desidero sottolineare questo concetto: tutte quelle considerazioni di carattere sociale, più volte espresse, sulla opportunità di riconoscere il lavoro svolto dalla casalinga, di darle qualcosa di suo che la metta al riparo dalla incomprendenza, più o meno grande, dei familiari hanno una loro ragione di essere già a sessant'anni.

REPOSSI. Debbo esprimere, se non la mia perplessità, almeno il mio disappunto di fronte a questa proposta. Noi tutti saremmo favorevoli alla concessione della pensione a sessant'anni, ma ciò farebbe crollare tutti i presupposti finanziari sui quali la legge è formulata.

E questo vorrebbe dire che verrebbe meno quanto si è concordato in sede di Comitato ristretto. Abbiamo infatti aumentato l'intervento per ciò che attiene alla parte mutualistica portando il minimo pensionabile da 26 mila a 52 mila lire annue, e ciò è stato fatto sulla base delle risultanze acquisite e tenendo presenti certi limiti. Vorrei rammentare ai colleghi che tutti noi abbiamo aspirazioni di prospettive migliori non solo in riferimento all'età ma a tutto il meccanismo dell'istituto previdenziale. Voler agire diversamente sarebbe come dire che non seguendo una determinata strada sarà la « mutualità pensioni » a saltare. Quando si usano di questi sistemi, con una certa base di partenza, non si può toccare il sistema in sé e per sé perché altrimenti i calcoli preventivi andrebbero a carte quarantotto. Bisogna allora trovare una contribuzione che regga al sistema che si è studiato. Pertanto, se non sarà possibile ora fare le cose meglio di come attualmente sono, nella prossima legislatura troveremo il sistema per migliorarle. Ma, ripeto, non si tratta di questioni di età soltanto. Se modifichiamo il sistema dovremo rifare daccapo il nostro lavoro.

BUTTÈ. Prego gli onorevoli colleghi di voler considerare un aspetto, a mio parere particolarmente importante, del provvedimento oggi in esame: la possibilità o meno di accedere alla pensione in caso di invalidità: il problema maggiore della casalinga più o meno assistita dalla famiglia, nasce ed è più grave quando le sue possibilità fisiche non sono normali, ossia quando è affetta da una malattia qualsiasi. Nel presente provvedimento mi pare che una tale eventualità sia prevista e il problema principale dovrebbe considerarsi risolto. Una situazione diversa, invece, porterebbe al rivoluzionamento di tutto il sistema e pertanto non posso altro che essere d'accordo con quanto sostenuto dall'onorevole Repossi.

SABATINI. Ieri, quando in sede referente è stato proposto quanto oggi si sottolinea, ho sentito parlare di accordo raggiunto il che ci ha consentito di chiedere il passaggio in sede legislativa, mentre ora mi pare che tale accordo sia venuto a mancare.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Sabatini, di non avere preoccupazioni. La situazione sarà senz'altro chiarita; siamo sempre nei limiti di una richiesta di carattere evidentemente politico e le conclusioni saranno ben diverse, almeno lo spero. Le ripeto: siamo nei limiti delle giuste richieste.

COCCO MARIA, *Relatore*. Non è a dire che prendendo in esame alcune delle difficoltà più appariscenti messe in rilievo dall'onorevole Cinciari Rodano Maria Lisa, si sia voluto agire in una determinata maniera per non proporre miglioramenti più sostanziali. Il sistema delle pensioni è strettamente collegato ai limiti di età e non solo all'età in se stessa ma anche in relazione all'accesso alla forma di previdenza. La tangente di tutti gli iscritti dovrebbe essere sufficiente per mantenere quanto il provvedimento dispone. Sono stati fatti calcoli precisi e se dovessimo spostarli ho l'impressione che il sistema, dal punto di vista economico, non reggerebbe più.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prego gli onorevoli commissari di non volere insistere nella loro richiesta di modificazione dei limiti di età. Ebbi già ad esporre qualche perplessità che i calcoli effettuati potessero non dare i risultati preventivati. In sede di Comitato ristretto abbiamo provveduto a correggere alcune sperequazioni, ma di fronte alla nuova situazione non mi resta altro che chiedere che nulla venga mutato, perché in caso diverso saremmo costretti a chiedere nuovamente il parere alla Commissione Bilancio e questa volta, ritengo, non avremmo alcuna probabilità di proseguire nel nostro lavoro.

PRESIDENTE. Mi pare che, dando atto all'onorevole Cinciari Rodano Maria Lisa, di aver sollevato un aspetto particolare del problema, ci troviamo di fronte a una semplice obiezione di sostanza. Peraltro, modificando i limiti di età, saremmo costretti a chiedere il parere della Commissione V (Bilancio) e pertanto prego gli onorevoli proponenti di ritirare il loro emendamento e di proseguire il nostro lavoro secondo gli accordi stabiliti.

VIVIANI LUCIANA. Accogliamo l'invito del signor Presidente, riservandoci però di presentare una serie di richieste nella prossima legislatura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 così come formulato dal Comitato ristretto, e del quale ho dato precedente lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

«Dopo almeno cinque anni di iscrizione ed il versamento di 120 contributi minimi, possono ottenere la pensione di invalidità le iscritte la cui capacità di esercitare la normale, diretta attività propria delle casalinghe

sia ridotta a meno di un terzo in conseguenza di infermità fisica o mentale.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda ed è soppressa quando la normale capacità di lavoro delle casalinghe sia reintegrata in misura superiore al limite indicato nel primo comma del presente articolo ».

TITOMANLIO VITTORIA. Chi sarà a stabilire se la casalinga ha una effettiva riduzione della capacità di lavoro? L'Istituto della previdenza sociale? Ebbene, in tal caso ho paura che l'Istituto non riconoscerà mai tale riduzione.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Anche io nutro questo fondato timore. È un controsenso, infatti, che a riconoscere la invalidità sia quello stesso ente che è direttamente interessato a far quadrare il fondo.

REPOSSI. Questo è il caso che si verifica in ogni invalidità.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Qui la cosa è più complessa. Non so, d'altra parte, se vi sia possibilità di fare ricorso a qualche organismo già esistente.

COCCO MARIA, *Relatore*. È questo uno dei più grossi problemi che ci siamo posti nel redigere la norma. Chi deve stabilire la effettiva riduzione della capacità lavorativa della casalinga, dovrebbe, in linea teorica, conoscerne anche l'arco di attività. Tale arco, nel caso specifico, è difficilmente identificabile, in quanto la casalinga non è tenuta a tempi di lavoro, né a termini di consegna.

Così stando le cose, non è l'Istituto previdenziale l'ente capace di fare gli accertamenti idonei a stabilire la invalidità, bensì un collegio medico. Questo in teoria.

BIANCHI FORTUNATO. In ordine alle esperienze già fatte e in ordine, soprattutto, a quanto esprimerà questo nuovo settore, sarà il Ministero a formulare dei criteri informativi sul come stabilire la gradualità di invalidità della casalinga.

Mi si consenta però, su questo articolo 8, di chiedere un chiarimento di natura tecnica, altrimenti potremmo cadere, all'atto pratico, in malintesi od errori. Il Comitato ristretto ha inteso emendare il testo originario, sostituendo ai « 60 contributi mensili » i « 120 contributi minimi ». Tale formula è, a mio avviso, ancora imperfetta. La legge, purtroppo, si basa sul concetto della capitalizzazione, che considera un elemento determinante. Ne consegue la maturazione di premi assicurativi, ivi collegata la maturazione di interessi da capitalizzarsi. Parlando di 120 contributi minimi, ov-

viamente, ci si riferisce a cinque anni: e non sono sicuro che cinque anni siano sufficienti a fissare il concetto di una qual certa continuità o regolarità di versamenti nel tempo.

Riterrei pertanto più opportuno indicare la formula di « 24 contributi minimi annui per un totale di 120 »: così facendo si attua un correttivo che di fatto non cambia nulla, ma che consente di soddisfare talune esigenze di ordine assicurativo.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Mi rendo perfettamente conto della consistenza delle osservazioni mosse dall'onorevole Bianchi Fortunato, ma mi permetto di fargli rilevare che nel presente provvedimento il campo è piuttosto ristretto, trattandosi di cinque anni. In sostanza, mi sembra, si vuole instaurare per la sola pensione di invalidità un criterio di annualità e, posta la questione sotto questo aspetto, per le casalinghe non mi pare possa parlarsi di giustizia.

Voglio portare un esempio: una casalinga, moglie di un edile o di un bracciante versa regolarmente i suoi contributi; poi il marito rimane disoccupato ed è costretto pertanto a sospendere i pagamenti; poi, o perché il marito percepisce l'indennità di licenziamento, o perché riprende a lavorare, torna a versare i contributi. Con il sistema proposto la casalinga non verrebbe a trarre alcun vantaggio. Bisogna, invece, tener presente anche il caso da me citato: ossia, se per un anno mancano i regolari versamenti e per l'anno successivo essi sono regolarmente reintegrati, cosa avviene?

REPOSSI. Forse sbaglierò ma mi pare che la Commissione stia cercando di rendere difficili le cose facili. Per l'invalidità c'è un sistema valutativo abbastanza conosciuto; se, viceversa si parte dalla supposizione che l'istituto faccia i propri interessi e non quelli dell'assicurato, siamo belli e sistemati!

PRESIDENTE. In tutti gli accertamenti di malattia esiste una forma di fiscalismo! Tanto è vero che presso taluni enti mutualistici se la denuncia di malattia non perviene entro i tre giorni si perde il diritto al rimborso.

REPOSSI. Per tornare al discorso del fiscalismo, personalmente reputo che se anche esso esistesse, non ne deve esser tenuto conto. Quelli che noi intendiamo inserire nel provvedimento oggi al nostro esame sono termini generici e generali, che usualmente ricorrono nelle varie forme previdenziali. La garanzia c'è se si sostiene che gli istituti previdenziali stabiliscono che deve esserci almeno una invalidità di due terzi; è ovvio che ove non esistano tali condizioni il trattamento usato sarà

diverso. Abbiamo vari enti di assistenza ed in ogni caso per le visite di controllo il riscontro avviene in forma di collegio medico. Pertanto sulla questione di invalidità non dovrebbero esservi più dubbi: oltre tutto si può avere anche la presenza del medico di fiducia.

Quanto alla seconda questione, quella cioè relativa al contributo di lire 500, anziché mille, la cosa assume un aspetto particolare se vista sotto un certo punto di visuale. È evidente che si presuppone una certa continuità di versamenti; in ogni caso la pensione viene sempre pagata attraverso il fondo di integrazione.

È evidente che qualora la Commissione accolga il principio della continuità, la parte normativa verrà risolta in sede di contenzioso. E a parer mio sarebbe stata la cosa migliore indicare subito tale strada.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rendo perfettamente conto delle osservazioni mosse dall'onorevole Bianchi Fortunato e dall'onorevole Repossi. Non dimentichino, però, gli onorevoli commissari che ci troviamo di fronte ad un testo concordato, che è la conclusione di una lunga discussione. Pertanto debbo fare questa considerazione: è chiaro che nel presente provvedimento occorre un certo arco di esperienza; c'è già un principio fondamentale: quello cioè che concede alla casalinga la facoltà di versare il suo contributo quando ne ha la possibilità. È evidente che se vedremo che le cose non andranno bene, saremo sempre in tempo a correggerle, sia che esse vadano male per le interessate sia che vadano a danno del Fondo.

PRESIDENTE. Con questi chiarimenti pongo in votazione il primo comma dell'articolo 8 sino alle parole « di un terzo ».

(È approvato).

Pongo in votazione le parole « in conseguenza di infermità fisica o mentale » per la quali è stata chiesta la soppressione dall'onorevole Cinciari Rodano Maria Lisa.

(Non sono approvate).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

La onorevole Titomanlio propone il seguente comma aggiuntivo:

« Per quanto attiene l'applicazione del comma precedenti, le norme interpretative saranno emanate dal Ministero del lavoro entro il termine di un anno dall'approvazione della presente legge ».

TITOMANLIO VITTORIA. Lo scopo di questo emendamento aggiuntivo è quello di non lasciare l'Istituto nazionale della previdenza sociale arbitro in materia.

COCCO MARIA, *Relatore*. Mi rendo conto della preoccupazione dell'onorevole Titomanlio di cercare una soluzione la più idonea possibile alla regolamentazione e all'applicazione della presente legge. Ritengo però vi sia un certo divario fra la proposta ora formulata e il testo che abbiamo approvato. Mentre infatti abbiamo indicato all'articolo 1 la formula « entro 180 giorni », l'onorevole Titomanlio proporrà l'espressione « entro un anno ».

Potremmo invece dire in un articolo aggiuntivo che entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Governo è obbligato ad emanare il regolamento relativo. Così facendo, mi sembra superata la preoccupazione espressa dall'onorevole Titomanlio Vittoria.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole alla proposta dell'onorevole Cocco.

TITOMANLIO VITTORIA. In base a questa dichiarazione, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo 8 rimane pertanto così formulato:

«Dopo almeno cinque anni di iscrizione ed il versamento di 120 contributi minimi, possono ottenere la pensione di invalidità le iscritte la cui capacità di esercitare la normale, diretta attività propria delle casalinghe sia ridotta, almeno di un terzo.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda ed è soppressa quando la normale capacità di lavoro della casalinga sia reintegrata in misura superiore al limite indicato nel primo comma del presente articolo».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Poiché agli articoli 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 11, 12 e 12-bis non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 9.

Le pensioni previste dai precedenti articoli 7 e 8 sono determinate convertendo in rendita vitalizia i contributi versati dalle assicurate, al netto della quota di solidarietà di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sulla base di tariffe che tengono conto dell'età dell'assicurata all'epoca di ciascun versamento e all'epoca di liquidazione della rendita.

Le tariffe sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; con lo stesso provvedimento si determinano le modalità di applicazione delle tariffe.

Tali tariffe possono essere variate tutte le volte che la variazione si renda necessaria, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Le nuove tariffe si applicano, dalla data di approvazione, anche a coloro che risultano iscritte alla « Mutualità pensioni » anteriormente alla data stessa, limitatamente ai contributi versati dopo tale data.

(È approvato).

#### ART. 10.

Le pensioni di cui al precedente articolo di importo uguale o superiore a lire 26 mila annue, sono integrate, al momento della liquidazione, della quota di lire 26 mila annue a carico del conto speciale della « Mutualità pensioni », purché l'iscritta:

a) dimostri di non essere tenuta a pagare imposte dirette e di non appartenere ad un nucleo familiare il cui capo famiglia sia assoggettato al pagamento dell'imposta complementare sul reddito;

b) non fruisca di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra.

Il diritto all'integrazione si perde qualora venga meno una delle condizioni espresse nelle precedenti lettere a) e b).

(È approvato).

#### ART. 10-bis.

Qualora la rendita derivante dalla contribuzione sia uguale o superiore a lire 13 mila annue, l'iscritta che, ferme restando le condizioni di cui al precedente articolo 10, dimostri di appartenere ad un nucleo familiare, il cui capofamiglia non sia iscritto nei ruoli comunali dell'imposta di famiglia, ha diritto all'integrazione, a carico del conto speciale della « Mutualità pensioni » sino a raggiungere nel complesso la quota di lire 65 mila annue. In ogni caso, l'integrazione non può essere inferiore a lire 26 mila annue.

(È approvato).



## ART. 10-ter.

La titolare della pensione è tenuta a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione nella sua situazione previdenziale o di reddito che comporti decadenza dal godimento della quota di pensione a carico del conto speciale.

Chiunque faccia dichiarazioni inesatte o compia altri atti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri il godimento della quota integrativa prevista dai precedenti articoli 10 e 11 è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

(È approvato).

## ART. 10-quater.

Le somme necessarie per l'integrazione delle pensioni, di cui ai precedenti articoli 10 e 11 sono a carico di un conto speciale sul quale verranno accreditati il contributo dello Stato, le quote di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4, ed i proventi delle ammende.

(È approvato).

## ART. 11.

Le pensioni liquidate a norma della presente legge sono suddivise in tredici quote di cui dodici vengono pagate in sei rate bimestrali e la tredicesima viene pagata entro la seconda decade di dicembre.

Qualora la rendita derivante dalle contribuzioni non raggiunga il limite minimo di lire 13.000 annue, questa sarà corrisposta in ratei annuali anticipati.

(È approvato).

## ART. 12.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe di età compresa tra il 50° ed il 65° anno possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età posteriore.

Entro il termine indicato nel precedente comma le casalinghe di età superiore ai 64 anni possono costituirsi una rendita vitalizia differita di almeno un anno.

Le rendite costituite a norme dei precedenti commi non possono comunque essere inferiori a lire 39 mila annue e sono ammesse alla integrazione a carico del conto speciale della « Mutualità pensioni » nella misura di lire 13 mila annue, alle condizioni stabilite dal precedente articolo 10.

Il diritto alle rendite indicate ai commi precedenti si consegue versando il corrispondente valore capitale che viene determinato in base ad apposite tariffe. Tali tariffe sono determinate, variate e rese esecutive con l'osservanza delle norme contenute nel precedente articolo 9.

(È approvato).

## ART. 12-bis.

Entro il primo anno di applicazione della presente legge, in deroga alle norme di cui all'articolo 2, primo comma, possono iscriversi alla « Mutualità pensioni » le persone che non abbiano superato il 55° anno di età.

Dette persone possono conseguire il diritto alla sola pensione di vecchiaia a norma della presente legge purché risultino versati al momento del pensionamento almeno 360 contributi minimi.

(È approvato).

L'onorevole Cinciari Rodano Maria Lisa ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 12-ter.

Entro il primo anno di applicazione della legge, le casalinghe che abbiano compiuto il 65° anno di età e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 10-bis possono costituirsi una rendita vitalizia versando un decimo del capitale stabilito con le tariffe previste dagli articoli 9 e 12.

La pensione verrà costituita dalla pensione minima di lire 13.000 annue e dalla integrazione di cui al predetto articolo 10-bis decurtata del 20 per cento, che andrà a sommarsi al versamento iniziale in capitale.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. È questo uno dei punti sui quali il nostro Gruppo trova la legge maggiormente carente. In base al provvedimento al nostro esame, infatti, le casalinghe vengono di fatto chiamate a contribuire, ma, diversamente da quanto è stato stabilito per ogni nuova forma assicurativa nel corso di questi anni, non viene concesso alcunché di immediato agli anziani.

Direi, quindi, che non introduciamo nella legge quell'incentivo ad assicurarsi che invece verrebbe posto in rilievo qualora la categoria interessata avesse pensioni migliori. Mi rende anche conto che il provvedimento in esame non può presentare nella sua veste attuale il meglio e vorrei pertanto che attraverso gli sforzi della Commissione venissero introdotte norme riguardanti le donne più anziane, più povere, quelle che hanno superato i 65

anni di età e che per ovvie ragioni non possono attendere che i colleghi che ci succederanno provvedano ad emanare nuove e più confacenti norme.

REPOSSI. Mi dispiace tornare ancora una volta su quanto già sottolineato ieri: qui si tratta di dire che coloro che non posseggono i mezzi necessari possono pagarsi la pensione attraverso una trattenuta sulla stessa. È evidente però che di questa situazione dovranno occuparsi i colleghi che ci succederanno; noi non possiamo farlo perché siamo al termine del nostro mandato e perché oltre tutto verremmo a dare alle casalinghe una strana pensione: sì, perché le pensioni vengono pagate attraverso trattenute sulla pensione stessa. È evidente che altre categorie di lavoratori potrebbero chiedere il medesimo trattamento. Le norme debbono essere generose, d'accordo, ma inquadrare sul loro giusto binario. Il Comitato ristretto ha deciso in tal senso con il pieno accordo di tutta la Commissione.

VIVIANI LUCIANA. L'onorevole Repossi ha fatto riferimento ad altri precedenti che ci confermano l'uso di un metro diverso: per esempio si è data immediatamente la pensione, con un solo anno di contribuzione ai vecchi lavoratori appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti e degli artigiani, e ciò per analogia dovrebbe essere concesso anche alle casalinghe. Era contemplata infatti nella nostra proposta di legge la possibilità per le anziane casalinghe di avere immediatamente la pensione. A parte tutti i motivi di ordine sociale che non ho ragione qui di ripetere, al fine di creare un incentivo per la casalinga ad iscriversi, sia pure in forma volontaria, si potrebbe raggiungere lo scopo attraverso quella stessa solenne cerimonia che si fece in occasione della pensione ai coltivatori diretti: il Fondo ne avrebbe tutto da guadagnare e nulla da perdere. Se, infatti, si stabiliscono dei limiti ben precisi per categorie di anziane lavoratrici in condizioni di estrema indigenza, il nostro compito sarà facilitato.

COCCO MARIA, *Relatore*. I motivi adottati dalle onorevoli proponenti l'emendamento sono ovviamente sentiti, umani, sociali. Però, rammento loro che proprio perché il campo di applicazione e di estensibilità del provvedimento ci imponeva certi limiti, siamo stati costretti a seguire un percorso obbligato. Pertanto, a parere del relatore, l'emendamento proposto dall'onorevole Cinciari Rodano non può essere accolto, non rientrando esso nei termini finanziari previsti dal provvedimento in esame. Semmai esso potrebbe formare oggetto di un ordine del giorno.

VIVIANI LUCIANA. Il problema è un altro: si tratta di stabilire un minimo di contributo.

COCCO MARIA, *Relatore*. Onorevole Viviani Luciana, prenda visione delle usuali tabelle e si renderà conto che non è possibile togliere da un fondo ciò che non esiste!

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Continuando la discussione su tale metro, non ci sarà altra via d'uscita che quella di ricorrere alla Commissione Bilancio, la quale ci dirà se è possibile o meno reperire i fondi per impinguare il Fondo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Cinciari Rodano Maria Lisa di prendere in considerazione la proposta del Relatore di convertire il suo emendamento in ordine del giorno.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Potrei senz'altro accedere al cortese invito rivoltomi dal signor Presidente qualora mi venisse fornita assicurazione di un preciso impegno da parte dello Stato nei riguardi dei due grossi problemi da me sollevati.

COCCO MARIA, *Relatore*. È evidente che la legge che stiamo per approvare avrà bisogno di un periodo di assestamento, che si realizzerà, ritengo, nel giro di pochi anni.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Sono d'accordo sulla formulazione di un ordine del giorno solo se si accetterà il principio di un vitalizio assistenziale per le più povere e la pensione secondo un certo numero di contributi.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. I funzionari del Ministero, che in sede di Comitato ristretto hanno collaborato alla preparazione del testo oggi al nostro esame, ci hanno dimostrato che si tratta solo di una questione tecnico-finanziaria.

Sono disposto ad accettare come raccomandazione l'ordine del giorno cui ha fatto cenno il Relatore, soltanto se esso concerne tutti i lavoratori anziani, in quanto che la soluzione di un tale problema non può essere limitata alle sole casalinghe.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Cinciari Rodano Maria Lisa ha ritirato il suo articolo aggiuntivo, passiamo ai successivi articoli dei quali darò lettura e che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 13.

Le iscritte alla « Mutualità pensioni » provenienti dai ruoli dell'assicurazione facoltativa di cui al titolo 4° del regio decreto-legge

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

4 ottobre 1935, n. 1827, non possono effettuare ulteriori versamenti nell'assicurazione facoltativa stessa. Per tali iscritte l'assicurazione facoltativa trasferisce alla « Mutualità pensioni » la riserva matematica corrispondente ai versamenti in essa effettuati.

La pensione spettante alle assicurate di cui al comma precedente verrà calcolata:

a) con le norme dell'assicurazione facoltativa, in corrispondenza ai contributi versati in essa;

b) con le norme della presente legge, in corrispondenza ai contributi versati nella « Mutualità pensioni ».

Essa sarà corrisposta dalla « Mutualità pensioni » anche per la parte afferente ai contributi versati nell'assicurazione facoltativa.

L'integrazione a carico del conto speciale previsto dai precedenti articoli è corrisposta alle condizioni e nei limiti stabiliti nei precedenti articoli 10 e 11.

(È approvato).

## ART. 14.

I ricorsi e le controversie relativi alla applicazione delle norme della presente legge sono regolati dalle stesse norme che disciplinano la materia nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Alle materie disciplinate nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 110 e le disposizioni del titolo 7° del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.

(È approvato).

## ART. 15.

Per gli esercizi successivi al primo quinquennio di applicazione della presente, l'onere dello Stato sarà determinato con legge, in relazione alle risultanze di gestione della « Mutualità pensioni ».

(È approvato).

## ART. 16.

A copertura degli oneri derivanti dagli articoli 10, 11, 15 e 17 della presente legge, lo Stato versa alla « Mutualità pensioni » la somma di lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63 e per ciascuno dei quattro esercizi successivi.

A tale onere si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1962-63, con aliquota dei maggiori proventi derivanti dalla applicazione dei provvedimenti concernenti l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della

tariffa, allegato A), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, nuova aliquota della tassa di bollo sui documenti di trasporto e aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

(È approvato).

L'onorevole Titomanlio Vittoria ha presentato il seguente articolo 16-bis, del quale do lettura e che pongo in votazione:

## ART. 16-bis.

Entro 180. giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo provvederà ad emanare il regolamento di esecuzione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente ordine del giorno dagli onorevoli Titomanlio Vittoria, Quintieri, Gitti, Butté, Bianchi Fortunato:

« La Commissione lavoro nell'approvare il disegno di legge n. 3181, constatata la buona volontà del Governo, fa voti che il Governo, dopo le esperienze acquisite nel periodo quinquennale dell'applicazione della legge, voglia predisporre, conseguentemente, il riesame per l'adozione delle misure necessari per migliorare il trattamento pensionistico delle casalinghe ».

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Chiedo che venga tolta la espressione « constatata la buona volontà ». Non mi sento di affermare, infatti, che essa risponda al vero, soprattutto tenuto conto che da ogni parte sono state avanzate pressanti richieste di un modesto finanziamento. In questo periodo si sono trovati fondi per ogni sorta di provvedimenti: soltanto per le casalinghe si è opposto un netto rifiuto.

TITOMANLIO VITTORIA. Quest'ordine del giorno intende da un lato ringraziare il Governo e la onorevole relatrice, che si sono prodigati per risolvere il problema, e dall'altra invitare il Governo stesso a riesaminare la questione. Pur essendo ormai arrivati in porto, infatti, non possiamo certamente dire di essere del tutto soddisfatti.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Titomanlio ed altri così modificato, ed accettato dal Governo:

« La Commissione lavoro, nell'approvare il disegno di legge n. 3181, fa voti che il Go-

verno, dopo l'esperienza acquisita nel periodo quinquennale dell'applicazione della legge, voglia predisporre, conseguentemente, il riesame del provvedimento per l'adozione delle misure atte a migliorare il trattamento pensionistico delle casalinghe ».

(È approvato).

L'onorevole Butté ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale, nell'approvare il testo unificato del disegno di legge n. 3181 e delle proposte n. 18, 76, 99, 263 e 1713, che istituisce la mutualità pensioni alle casalinghe, richiama il Governo sulla necessità di provvedere perché sia risolto l'angoscioso problema dei vecchi lavoratori privi di mezzi e finora esclusi da ogni forma pensionistica ».

Occorre formulare un ordine del giorno che raccolga la unanimità dei consensi. La onorevole Cocco Maria ha proposto in un suo intervento di trasferire in un ordine del giorno il problema delle casalinghe. Propongo pertanto di aggiungere, al termine dell'ordine del giorno Butté, l'espressione: « ivi comprese le casalinghe escluse per ragioni di età ».

BUTTÉ. Accetto l'emendamento.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'impostazione attuale riflette i problemi dei lavoratori e delle lavoratrici privi di pensione. Stante però il fatto che il provvedimento odierno riconosce la qualifica di lavoratrice anche alle casalinghe, non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno.

Con una riserva, però: può infatti darsi che il Governo futuro intenda prima provvedere per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria, scindendo quindi il problema da quello delle casalinghe.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Comprendo le considerazioni dell'onorevole Sottosegretario. Ritengo tuttavia che esse siano superate dall'operato della onorevole Relatrice Cocco Maria, la quale si è fatta iniziatrice di una proposta di legge per i vecchi senza pensione, a prescindere dal fatto che prima di diventare vecchi fossero stati lavoratori dipendenti o indipendenti.

La cosa che più ci preoccupa, comunque, è che i vecchi non dispongono di alcun mezzo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Butté, Cinciari Rodano Maria Lisa e Viviani Luciana risulta così formulato:

La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale nell'apprendere il testo unificato del

disegno di legge n. 3181 e delle proposte di legge nn. 18, 76, 99 e 263 che istituisce la « mutualità pensioni » per le casalinghe,

richiama il Governo

sulla necessità di provvedere perché sia risolto l'angoscioso problema dei vecchi lavoratori — ivi comprese le casalinghe, escluse dal suddetto provvedimento per ragioni di età — privi di mezzi e finora non assistiti da forme pensionistiche.

Nessun altro chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta. Poiché sono stati approvati molti articoli aggiuntivi chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

CRUCIANI. Desidero rimanga agli atti la adesione della nostra parte politica.

FERIOLI. Dichiaro di votare favorevole alla legge, perché ritengo essa rappresenti un notevole passo avanti verso la soluzione del problema.

PRESIDENTE. Debbo con vivo piacere constatare che siamo giunti al termine di una fatica annosa. Di questa conclusione occorre dare atto alla collaborazione di tutti i gruppi politici e particolarmente alla fatica dell'onorevole Cocco Maria. Ciò detto, dichiaro che voterò a favore della legge.

DE LAURO MATERA ANNA. Dichiaro, a nome del Gruppo socialista, di considerare positivamente la pressoché unanime constatazione, emersa al termine di questi lavori, della necessità di migliorare ulteriormente il provvedimento, per soddisfare effettivamente le aspirazioni manifestate dalle casalinghe italiane.

La legge che ci accingiamo a votare rappresenta indubbiamente una delusione profonda per la categoria interessata, in primo luogo perché ne lascia fuori il settore più bisognoso. Non posso non associarmi alla onorevole Cinciari Rodano, quando afferma che non vi è stata molta buona volontà da parte del Governo. Moltissime esigenze delle più svariate categorie sono state soddisfatte: soltanto quelle delle casalinghe sono state trascurate. Sarebbe stato pertanto auspicabile che lo stanziamento fosse stato portato ad almeno cinque miliardi.

Consideriamo comunque questa legge come un passo iniziale, che permetterà di intraprendere nella prossima legislatura una nuova battaglia per giungere ad una positiva risoluzione dell'intero problema delle casalinghe italiane.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Il nostro Gruppo voterà a favore della legge. Debbo però dichiarare che i motivi che ci inducono a votare favorevolmente sono piuttosto limitati. Noi riteniamo positiva soprattutto la rottura del principio: sono più di dieci anni, infatti, che le casalinghe italiane rivendicano il proprio diritto al riconoscimento da parte della società del contributo che esse apportano in modo silenzioso, paziente e modesto nell'ambito della famiglia per tutta una vita. Consideriamo, pertanto, questa legge come il primo passo per il riconoscimento del valore di questo contributo; ed è in questi limiti che esprimiamo il nostro voto favorevole.

Per il resto, riteniamo che il provvedimento sia del tutto insoddisfacente e che deluderà profondamente le attese delle casalinghe.

Le organizzazioni femminili, i vari movimenti politici, il nostro partito e, ovviamente, le casalinghe stesse, si sono battuti tenacemente per anni. Giudicherei pertanto la conclusione alla quale oggi si è pervenuti come il risultato di una lunga battaglia, non certo una concessione.

Tutto quanto è stato ottenuto dalle casalinghe rappresenta cosa ben modesta rispetto alle loro attese ed alle loro effettive necessità. Ribadiamo, pertanto, il nostro punto di vista che nei loro confronti non si è preso un impegno più chiaro, più preciso, più dettagliato. Faremo, comunque, in modo che presto le lacune del provvedimento che stiamo per approvare siano rivedute e migliorata la situazione.

L'altro aspetto positivo che rileviamo è rappresentato dalla possibilità per una nuova categoria di lavoratori di compiere il primo passo verso un sistema di sicurezza sociale che solo la forma assicurativa loro concessa può introdurre.

BUTTE. Nel dare il voto favorevole alla approvazione del provvedimento oggi in esame, ribadiamo che nostro intendimento era quello di dare alla casalinga una sua figura, soprattutto come sposa, madre, collaboratrice e ancora una volta, pertanto, respingiamo il concetto di « ente economico indipendente ». Abbiamo introdotto questa categoria nel sistema previdenziale nella forma migliore, vale a dire come atto spontaneo e volontario, il

quale ha tutto un suo valore morale. Il provvedimento, indubbiamente, dopo un po' di esperienza, dovrà subire una revisione, quella stessa revisione che di regola compiamo quando introduciamo un elemento di rottura, per raggiungere un principio di equilibrio del sistema. In effetti, abbiamo portato un contributo di serenità nelle famiglie ed abbiamo risolto e appianato quelle che possono essere delle situazioni talvolta incresciose. Comporti la spesa di un miliardo, o due o tre questo a noi, al momento, non deve interessare; dobbiamo essere soltanto fieri di aver introdotto un elemento di serenità, di tranquillità ove vengano a ridursi le capacità di lavoro. Ciò deve essere visto in funzione di quella sicurezza sociale che abbiamo perseguito e perseguiamo, in vista di uno sbocco nella situazione migliore. Ricordo che un altro grosso problema, sul quale forse le valutazioni di parte possono essere diverse, quello delle madri lavoratrici, non è stato ancora risolto. Ne feci oggetto di una proposta di legge che non ha avuto la fortuna di essere discussa. Il problema resta e la legge che stiamo per approvare porta un contributo sia pure minimo a quel problema.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'ordine del giorno presentato dall'onorevole Titomanlio Vittoria pur suonando lode per il Governo, non manca di contenere un velato rimprovero per non aver fatto tutto. Quindi si tratta di una... lode condizionata. Non parliamo, poi, della parte, diciamo così, non governativa, perché in quella si arriva addirittura a delle accuse formali. Cosa risponde il Sottosegretario, a nome del Governo? Noi ci troviamo di fronte sempre a nuove richieste e purtroppo coloro che già hanno avuto riescono, non si sa bene per quale motivo, ad ottenere ancora, mentre coloro che non hanno debbono attendere. Il Governo, invece, avrebbe il dovere di fare una specie di sintesi: dare a chi non ha e non dare a chi ha. Il Governo cerca di fare le cose nella maniera più giusta ed allora dico agli onorevoli commissari che è molto difficile non scontentare alcuno. Il Governo ritiene di aver favorito questo provvedimento nel momento in cui ha potuto farlo. Forse la vigilia delle elezioni induce ognuno ad essere sensibile nei riguardi di categorie che per tanto tempo hanno atteso la risoluzione dei loro problemi, e il Governo ha così potuto trovare un maggior spirito di collaborazione nei parlamentari tutti.

Naturalmente, come più volte ripetuto, questa legge rappresenta soltanto il passo ini-

ziale, nel senso che apre la possibilità, concreta ormai, che, trascorso il primo periodo di esperienza, il problema delle casalinghe possa essere riveduto, per giungere a più soddisfacenti conclusioni.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Colombo Vittorino ed altri: Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, relativa all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (4567).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colombo Vittorino, Bucalossi, Brodolini, Butté, Barbi, Bettoli, Gitti, Casati, Bianchi Fortunato, Rampa, De Marzi, Sabatini, Bersani, Cocco Maria e Gagliardi. « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, relativa all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ».

Da parte di alcuni componenti la Commissione è stata sollevata una eccezione procedurale. A mio avviso da parte della presidenza della Commissione si è strettamente seguito quanto stabilito dal Regolamento e pertanto nulla vieta che nel corso della discussione generale le obiezioni ora sollevate possano essere ripetute.

VENEGONI. Nel caso presente trattandosi di una trattenuta salariale, non deve essere sentito il parere della competente commissione?

PRESIDENTE. A norma di regolamento, la Commissione Lavoro ha ricevuto, trasmessole dalla Presidenza della Camera, la assegnazione della proposta di legge in questione, in sede legislativa senza il parere di altre Commissioni. Ciò significa che da parte della Presidenza della Camera si è ritenuto che la proposta di legge all'ordine del giorno possa seguire il suo *iter* normale, cioè senza il preventivo parere di altre Commissioni, parere che, qualora sia ritenuto necessario, viene sempre preventivamente stabilito. E, infatti, nell'atto di trasmissione che si specifica se deve essere richiesto o meno il parere ad altra commissione.

VENEGONI. Vorrà dire che, in altre circostanze, di tale sistema di procedere ce ne serviremo anche noi!

MAZZONI. E, intanto, non si tiene in alcun conto l'articolo 133 del Regolamento!...

PRESIDENTE. La sua protesta, onorevole Mazzoni, ha valore soltanto se presentata in sede opportuna. Rimane però il fatto che la

Presidenza della Camera ci ha trasmesso la proposta di legge senza indicazione di preventivo parere.

VENEGONI. Mi permetta di rilevare, signor Presidente, che quanto meno c'è da restare perplessi per come le cose ci vengono presentate: Che i nostri... antagonisti abbiamo presentato ieri sera una proposta di legge, senza aver avuto nemmeno la delicatezza di avvertirci, passi pure; ma ci sia dato il tempo necessario, almeno per esaminare quanto viene sottoposto al nostro esame!

PRESIDENTE. Siamo ormai giunti al termine del nostro mandato e in questo periodo abbiamo fatto molte cose, sorvolando spesso sul Regolamento, sia pure non trasgredendolo, cose che in altri momenti non ci saremmo sognati mai di fare. La stessa proposta di legge che abbiamo or ora esaminata avrebbe richiesto, in altri momenti, una più lunga e dettagliata discussione. Il problema che dobbiamo esaminare, in questo momento, d'altro canto, è di interesse generale: vogliamo cercare, in buona concordia, di condurlo in porto? Prego pertanto l'onorevole Venegoni di non insistere nella sua proposta.

MAZZONI. Vorrei fare una considerazione circa le obiezioni da ella fattecì, signor Presidente, relativamente alla assegnazione alla nostra Commissione della proposta di legge in esame. Il provvedimento comporta oneri non indifferenti per i datori di lavoro e lei sa benissimo, signor Presidente, che ogni qualvolta vengono stabiliti dei contributi si registrano riflessi negativi sull'andamento produttivo e pertanto in ragione di ciò sarebbe consigliabile avere il parere della Commissione industria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mazzoni a considerare l'imbarazzo nel quale mi metterebbe la sua proposta. Prego pertanto la Commissione di voler iniziare la discussione. Ciò non pregiudica nulla, in quanto in qualsiasi momento può essere chiesta la riunione in Assemblea del provvedimento. Occorre però superare il punto di partenza.

VENEGONI. Non siamo autorizzati a prendere una posizione su un provvedimento del genere senza alcuna preventiva consultazione. Soltanto stamattina abbiamo avuto modo di renderci conto che l'argomento è stato posto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Quello che è stato sollevato è un problema di opportunità, che naturalmente ha i suoi pro e i suoi contro. Rilengo però sia necessario compiere uno sforzo per impedire che, tenuto conto delle circostanze particolari in cui ci troviamo, questo proble-

ma di opportunità ci ponga in partenza in una situazione di contrapposizione.

MAZZONI. Se veramente la preoccupazione che muove il Presidente della Commissione è quella di provvedere con estrema urgenza alla soluzione dei problemi espressi dalla proposta di legge in oggetto, la strada che noi indichiamo è quella più giusta.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Chiedo agli onorevoli colleghi di acconsentire a che io svolga almeno la relazione su questa proposta di legge, che d'altra parte è all'ordine del giorno, sì da fornire alla parte comunista quegli elementi che le consentano di giudicare se sia il caso o meno di consultarsi. Altrimenti si corre il rischio di annullare tutto il lavoro svolto così faticosamente finora in merito alla questione dell'addestramento professionale.

MAZZONI. Chiedo che prima di procedere nell'ulteriore esame dell'ordine del giorno sia votato il disegno di legge oggi approvato.

PRESIDENTE. Ciò che ella chiede, onorevole Mazzoni, non è possibile, perché per una prassi costantemente seguita da tutte le Commissioni la votazione a scrutinio segreto avviene al termine della seduta.

Insisto nel dire che, accettando la proposta dell'onorevole Bianchi, nulla rimane pregiudicato, in quanto in qualsiasi momento può essere richiesta la rimessione all'Assemblea. Del resto la sua, onorevole Mazzoni, è una vera e propria richiesta di sospensiva, che sarebbe mio compito porre in votazione a norma del Regolamento.

Ritengo invece che, dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Bianchi, la questione possa essere superata.

L'onorevole Bianchi Fortunato, *Relatore*, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Il problema dell'addestramento professionale è senz'altro da considerarsi di grosso fondo. Con la proposta di legge in esame s'intende alimentare il Fondo per l'addestramento attraverso due contributi principali: un contributo annuo a carico dello Stato; un contributo a carico della gestione assicurativa contro la disoccupazione involontaria. Cessato il contributo dell'I.N.P.S., ogni attività addestrativa dovrà necessariamente cessare venendo a mancare il contributo di otto miliardi a carico dello Stato. Nel corrente esercizio 1962-63 il Fondo ha finanziato circa 8.000 corsi di prima formazione e di promozione per i lavoratori; 250 corsi per disoccupati ed emigrati, oltre a poco più di 180.000 corsi complementari per apprendisti. I lavoratori che

attualmente frequentano i predetti corsi sono oltre 168.000 per i corsi di prima formazione, di promozione e per disoccupati, mentre i corsi per apprendisti hanno interessato oltre 468.000 giovani lavoratori. Venendo a mancare i 25 miliardi previsti a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione vi sarebbero di fatto disponibili soltanto 8 miliardi che vanno ripartiti, esercizio per esercizio, sul bilancio del lavoro. Pertanto, in questo momento di espansione della nostra economia il venir meno delle attività finanziate dal Fondo per l'addestramento professionale procurerebbe un danno assolutamente irreparabile.

Al secondo comma dell'articolo unico della proposta di legge in esame si stabilisce che il contributo a carico dei datori di lavoro deve essere fissato nella misura dello 0,90 per cento dell'intero ammontare delle retribuzioni al lordo corrisposte ai lavoratori dipendenti. Si stabilisce, inoltre, che non sono tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro delle categorie dell'edilizia e dell'industria grafica nei limiti del contributo già corrisposto in virtù dei contratti nazionali di lavoro vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addestramento professionale degli appartenenti alle categorie medesime. Infine si stabilisce che il contributo di cui sopra è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 1° aprile 1963. Perché? Perché alla stessa data entrerà in vigore la legge relativa al nuovo piano decennale dell'I.N.A.-Casa. Quest'anno le entrate del fondo sono state rappresentate medesime. Infine, si stabilisce che il contributo dell'I.N.P.S.; venuto a cessare quest'ultimo e fermo restando l'attuale contributo dello Stato, dovrà inevitabilmente cessare ogni attività dato che con gli otto miliardi dello Stato sarà a malapena possibile coprire gli oneri di spesa relativi agli apprendisti.

Concludo, pertanto, auspicando l'unanime voto favorevole della Commissione sull'articolo unico di cui si compone la proposta di legge, perché ritengo che esso crei un effettivo presupposto alla continuità (anche nei limiti attuali, dell'addestramento professionale nel nostro Paese).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZONI. Ho sentito parlare della impossibilità di trarre venticinque miliardi dal fondo di disoccupazione, mentre si parla di introdurre ben 32 miliardi con lo 0,90 per cento dei contributi dei datori di lavoro. Da chi verranno pagati questi 32 miliardi?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. È ovvio: dal settore della produzione. Di fatto, comunque, stanti le norme che oggi soprassedono alla gestione degli assegni familiari, viene a determinarsi una certa gradualità di contribuzioni, là dove sussistono retribuzioni più ampie, sia come montane sia in ordine a prestazioni tecniche in certi settori e in certe aziende.

MAZZONI. Insisto affinché la Presidenza di questa Commissione ponga in votazione la legge sulle casalinghe. Il Regolamento non fa obiezioni in proposito. Genericamente, infatti, indica che « il voto finale sui progetti di legge si dà a scrutinio segreto », senza precisare quando si debba procedere alla votazione.

PRESIDENTE. Ho già avuto, in altre circostanze, discussioni riguardanti il modo di conduzione dei lavori, ed ho creduto di dovermi appellare a quella che è stata una consuetudine sempre osservata. Non ricordo che vi siano state sedute in cui si è interrotto l'esame degli argomenti all'ordine del giorno per procedere alla votazione di un singolo provvedimento. E non ritengo che si debba infrangere una simile prassi proprio al termine della legislatura, quando l'opposizione ha a sua disposizione diversi strumenti procedurali per ritardare o impedire la discussione del disegno di legge.

MAZZONI. Desidero mettere in rilievo la procedura, molto strana, con cui si giunge alla discussione di una proposta di legge in sede legislativa posta improvvisamente all'ordine del giorno. Ciò significa che la Presidenza della Commissione era stata preavvisata. Gli onorevoli proponenti hanno fatto rilevare l'importanza del provvedimento, aggiungendo che si dichiaravano certi che esso sarebbe stato approvato senza discussione. Non comprendo perché, data una simile opinione, non si sia ritenuto opportuno interpellare anche i commissari del nostro gruppo, per giungere eventualmente ad una proposta concordata, che avrebbe potuto superare ogni difficoltà.

Oltre ad una questione di procedura e di forma, debbo far cenno ad una considerazione di fondo. Il provvedimento in esame prevede il finanziamento di corsi di addestramento e di qualificazione, di cui siamo i primi a riconoscere l'importanza. Lo stesso Relatore, tuttavia, ha rilevato come detti corsi agiscono essenzialmente per la preparazione di emigrati e di lavoratori disoccupati affinché possano essere assunti per un lavoro qualificato. Non credo che dobbiamo essere con-

trari a che il maggior contributo possibile sia richiesto da coloro che traggono effettivo beneficio dalla esistenza di corsi di qualificazione e perfezionamento; ma credo che tale contributo dovrebbe essere chiesto in proporzione ai benefici che i singoli o le diverse categorie di lavoratori ricevono. È a tutti noto che la struttura economica del nostro Paese è tra le più sofferenti: vi sono taluni grandi complessi nei quali il capitale, il reddito e la percentuale per personale dipendente sono direttamente proporzionali e vi sono altri complessi nei quali tale proporzione non esiste. D'altra parte non vi è dubbio che coloro i quali usufruiscono più largamente dell'assistenza e di un perfezionamento di mano d'opera qualificata si trovano sempre in condizioni migliori nei confronti del settore artigiano particolarmente per ciò che si riferisce all'apprendistato. Il compito di preparare il giovane che non ha una qualifica così come avviene nel settore commerciale ove la piccola azienda ha bisogno soltanto del giovane che comincia a fare la sua esperienza ha una sua particolare importanza, in quanto la qualificazione porta a vantaggi notevoli. Ora, con la proposta di legge in esame si intende imporre indiscriminatamente un contributo dello 0,90 per cento e anche se l'onorevole Relatore ha fatto un riferimento circa la proporzionalità dell'intervento alla perequazione esistente nel rapporto grande-piccola impresa, la situazione non è sufficientemente chiarita: se è vero che la piccola impresa fruisce di minori gravami rispetto alla grande, non è altrettanto vero che i benefici siano adeguatamente proporzionati. Così come abbiamo potuto documentare e in modo particolare quando abbiamo esaminato la contribuzione per la cassa degli assegni familiari si era rimasti d'accordo che anche nel caso presente si sarebbe fatto ricorso ad una aliquota differenziata. Non vi è dubbio che la proposta di legge in esame rifletterà maggiormente il settore artigianale ove il numero dei dipendenti è maggiore e pertanto l'aggravio per questo settore meno sopportabile, anche se in questo momento non siamo in grado di poter stabilire quale sarà il contributo spettante al settore artigianale, quale quello della piccola impresa commerciale e quale quello riservato alle altre categorie. È stato sostenuto che la categoria artigianale trarrà i maggiori benefici sia pure limitati al settore dell'addestramento. Ciò ritengo non corrisponda alla realtà dei fatti, in quanto che gli apprendisti che frequentano corsi di istruzione professionale, come da legge del 1955, hanno poi



il compito di preparare a loro volta altri lavoratori, tanto che la stessa legge prevede un contributo particolare dello Stato a ricompensa di tale preparazione professionale...

BUTTÈ. In questo caso però si ha anche l'esenzione...

MAZZONI. È tanto che la stessa legge degli assegni familiari prevede un contributo finanziario dello Stato per gli apprendisti. Per le suaccennate ragioni sosteniamo la necessità di chiedere il parere della Commissione industria onde consentirci di effettuare dei calcoli e di preparare delle aliquote differenziate in ragione cioè del maggiore o minore vantaggio derivante alla singola azienda dall'applicazione della presente legge e soprattutto in modo da rispondere in modo conforme alle esigenze di uno sviluppo proporzionato della economia nazionale. Pertanto, proponiamo che la Commissione ravvisi l'esigenza di sentire il parere della Commissione industria.

BUTTÈ. Ho l'impressione che l'onorevole Mazzoni voglia risolvere questa mattina *in toto* il grosso problema del quale molti già si sono occupati ma che non è possibile risolvere attraverso quella analisi, seppure acuta, che egli ha fatto. Non mi sembra, infatti, questo il momento più adatto per discutere sulla destinazione dei fondi. La nostra preoccupazione risponde ad una obiezione giustamente avanzata e condivisa da tutti i colleghi, ed è quella di provvedere in forma autonoma a quelle che sono le iniziative di addestramento professionale. Con il piano decennale per la costruzione di case per i lavoratori abbiamo già diminuito l'aliquota di contribuzione e le stesse organizzazioni imprenditoriali si sono sempre preoccupate di questo problema.

La preoccupazione maggiore resta sempre quella di reperire una fonte autonoma che soprasseda a quanto disposto con la presente proposta di legge. La destinazione dei fondi è in discussione: e allora si veda quale via essa debba prendere in relazione alle imprese industriali piuttosto che a quelle artigiane. Domenica si celebrerà la giornata dell'apprendista e avremo pertanto modo di constatare la efficienza di uno stato di cose che sembra aver dato sin qui ottimi risultati.

Quindi, per queste considerazioni, e rimandando l'esame del problema generale dell'istruzione professionale, prego la Commissione di approvare questo finanziamento, che è estremamente urgente e importante.

GITTI. Ho chiesto la parola innanzitutto per dichiararmi favorevole al provvedimento,

di cui sono anche uno dei firmatari. I motivi di fondo sono già stati esposti dagli interventi del Relatore e dell'onorevole Butté.

In effetti, in ogni dibattito che per tutto l'arco della legislatura si è avuto su questo argomento, è emersa da ogni parte politica la richiesta di un finanziamento costante che permettesse di svolgere con continuità e tranquillità l'attività di addestramento. Tale esigenza si è manifestata anche nel corso di due recenti conferenze triangolari svoltesi sull'argomento.

Non condivido la preoccupazione che con il sistema di contribuzione dello 0,90 per cento si vadano a colpire esclusivamente le aziende minori e le attività artigiane. La comune esperienza ha infatti portato alla conclusione che ormai le grosse industrie hanno tutte delle scuole interne di addestramento dei lavoratori. Questo fenomeno, anzi, tende ad allargarsi sempre più, con tutti i lati negativi che gli sono propri, nè potremo evitarlo se continuerà a sussistere la impossibilità di disporre di attrezzature tali che ci consentano di fornire della mano d'opera effettivamente preparata.

Per tutte queste considerazioni, alle quali ovviamente altre potrebbero aggiungersene ove il tempo lo consentisse, concludo invitando la Commissione a voler approvare con sollecitudine il provvedimento.

TITOMANLIO VITTORIA. Desidero in primo luogo far notare all'onorevole Mazzoni che concordo sulla necessità di emendare il secondo comma. Per quanto attiene invece gli oneri sociali degli apprendisti artigiani, lei sa, onorevole Mazzoni, che oltre l'apprendistato vero e proprio vi è tutta la parte attinente ai corsi complementari, dove l'allunno riceve un completamento di istruzione di carattere generale e tecnologico.

L'onorevole Gitti, giustamente, ha fatto osservare che, fintanto non si sarà verificato uno sviluppo della scuola in ordine all'istruzione professionale, con l'apertura dei nuovi istituti, questo è l'unico modo con il quale possiamo andare incontro alla gioventù, favorendo la categoria artigiana e dei dipendenti delle varie attività industriali.

BETTOLI. In verità, il problema poteva essere sollevato da tutti i gruppi politici di questa Commissione. Molteplici sono state le discussioni, e vecchia di anni è la richiesta che non venga più prelevata alcuna somma dal fondo di disoccupazione.

L'urgenza del provvedimento deriva non soltanto dalla imminente scadenza della legislatura, ma anche dalla attuale possibilità

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

di inserirvi la esazione di un contributo specifico per l'addestramento professionale: ciò in conseguenza della modifica al sistema INA-Casa che noi abbiamo approvata e che entra in vigore con il 1° aprile.

Non vi è alcuna difficoltà, da parte nostra, ad agevolare il settore artigiano, tenendo conto del criterio adottato per gli assegni familiari, in forza del quale gli assegni predetti sono stati perequati rispetto alla misura, mentre è stata applicata una aliquota contributiva inferiore a quella gravante sugli altri settori. Lo stesso criterio potrebbe essere adottato anche per questa legge, intendendosi che, ove la cifra di 32 miliardi non fosse raggiunta, questo non avrebbe particolare importanza: l'importante è dare la possibilità che i corsi di addestramento professionale e quelli complementari siano effettuati.

Per quel che riguarda gli investimenti, personalmente, avrei delle enormi riserve da fare. Quel che conta, però, è che il problema dell'addestramento professionale venga affrontato sollecitamente.

Noi, come Gruppo socialista, siamo per affrontare subito l'esame del problema. Siamo tra i firmatari della proposta di legge all'ordine del giorno e ripetiamo che sarebbe stato preferibile che tutti i gruppi avessero seguito una medesima linea di condotta. Questo, infine, il nostro solo suggerimento agli onorevoli colleghi: accogliere tutte le proposte circa il settore artigiano e fare in modo che il contributo sia differenziato.

MAZZONI. Per risolvere questo punto morto della discussione, non si potrebbe far ricorso alla dizione « per tutte le aziende che hanno un fatturato superiore al miliardo di lire » ?

BETTOLI. Se differenziazione deve esserci, essa non deve, a mio avviso, riferirsi al fatturato del settore artigianale e industriale, ma se mai a quello del settore merceologico, nel qual caso proporrei rispettivamente un contributo pari rispettivamente allo 0,9 o allo 0,7 per cento.

MAZZONI. Ma non abbiamo dati precisi ai quali fare riferimento. Per il settore artigianale, ad esempio, si è parlato di 1.800 miliardi di salari annui: se su queste cifre si pone una aliquota dello 0,9 per cento viene fuori un aggravio, per tale settore, di 1 miliardo e 800 milioni di lire.

Pur condividendo le osservazioni fatte circa il futuro e le necessità di provvedere nei confronti di questa categoria di lavoratori che deve essere agevolata, tuttavia non possiamo

dimenticare che anche dopo sei anni che la legge istitutiva dell'Albo degli artigiani fissava precise norme per la categoria, venne approvato un articolo 20 che poneva al Governo ed al Parlamento l'urgenza di esaminare come orientarsi per il contributo differenziato, cioè come orientarsi fiscalmente in favore degli artigiani.

Ora di fronte a tale posizione assunta dalla maggioranza noi prenderemo l'iniziativa di portare in Aula il provvedimento oggi in esame. Oggi da parte dei colleghi ci viene chiesto che si aggravi la posizione degli artigiani e dei commercianti. Per tali ragioni noi sosteniamo la necessità di escludere ogni ulteriore aggravio per tali categorie, perché non sono certamente quelle che traggono i maggiori benefici dai corsi di istruzione professionale. Un artigiano per aiutante non prenderà mai un operaio qualificato ma un giovane che dovrà essere poi trasformato in lavoratore specializzato. Quindi, in tal caso, l'artigiano esercita un'opera di apprendistato. Ne consegue che una proposta ragionevole potrebbe essere rappresentata da un aggravio dello 0,2 per cento e non soltanto per gli artigiani ma anche per i commercianti che lavorano con la propria famiglia nell'azienda a conduzione familiare e che ricorrono alla mano d'opera soltanto per i servizi cosiddetti indispensabili.

BETTOLI. E allora dovrebbero farsi rapporti precisi tra insegnamento professionale e reddito. L'I.N.A.-Casa prima gravava sui dipendenti del mondo artigiano; ora invece ha beneficiato di uno sgravio dello 0,6 per cento. Se fissiamo il contributo nella misura della 0,9 per il settore industriale e dello 0,6 per cento per il settore artigianale mi sembra che abbiamo ricondotto la questione nei suoi giusti termini.

PRESIDENTE. L'onorevole Bettoli ha fatto una proposta concreta; se gli onorevoli colleghi la accettano potrebbe raggiungersi l'accordo anche su questo punto. Si tratterebbe di una congiuntura veramente felice !

MAZZONI. Per le aziende commerciali, cosa si richiede da parte dei proponenti ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Non è stata avanzata alcuna richiesta particolare.

MAZZONI. Mi consenta di ripetere, signor Presidente, che se non verrà raggiunto un accordo, almeno di massima, chiederemo che il provvedimento sia rimesso all'Assemblea.

BETTOLI. Prego gli onorevoli colleghi di parte comunista di usare tutta la loro buona volontà affinché la proposta di legge che stia-

mo esaminando prosegua regolarmente il suo *iter*. A parte, ovviamente, ogni considerazione di *fair play*!

MAZZONI. La prossima settimana parlerò con le varie categorie interessate, quindi esaminerò di nuovo l'argomento. Se si vuole evitare che il provvedimento venga rimesso all'Assemblea, sarà opportuno rinviare ogni discussione alla prossima settimana.

COLOMBO VITTORINO. Sottolineo ancora una volta che al settore artigianale non deriva alcun aggravio; indirettamente, anzi, esso verrà ad avvantaggiarsi dell'addestramento professionale, del cui onere è investito il settore imprenditoriale.

MAZZONI. Può darsi (non lo nego a priori) che noi stiamo prendendo una cantonata. Per evitare questo pericolo, è pertanto indispensabile per noi riflettere con maggiore serenità sull'argomento: come, del resto, avete avuto modo di fare voi.

PRESIDENTE. È certamente a sua conoscenza, onorevole Mazzoni, che i nostri lavori procedono con l'assillo di una data che non è stata ancora definita. Si parla, però, di una scadenza talmente prossima per cui soltanto i provvedimenti approvati entro questa settimana potrebbero completare il loro *iter* nell'altro ramo del Parlamento.

In altri termini, soltanto approvando oggi la legge sull'apprendistato possiamo godere di una certa tranquillità.

MAZZONI. Io sostengo che tutti i commercianti debbono essere considerati alla stregua delle piccole imprese e pertanto debbano beneficiare di un trattamento differenziato. Ovviamente ci riferiamo sempre alle piccole aziende commerciali. In tal caso l'emendamento dovrebbe essere ulteriormente modificato nel senso che si dovrebbe parlare di un 1 per cento per il settore industriale e di uno 0,50 per cento per gli altri settori.

DE MARZI FERNANDO. A mio avviso non possiamo assolutamente assumerci una grave responsabilità per un problema settoriale. Cosa capiterà un domani se i corsi di addestramento verranno chiusi proprio per un problema settoriale? I dipendenti dalle imprese artigianali sono effettivamente i più preparati. Se ora togliamo gli apprendisti vediamo che il provvedimento viene a riguardare solo una piccola parte e dai 3 milioni si passa ad una cifra molto più limitata. Accettando la proposta dello 0,50 e dello 0,60 praticamente poniamo un onere a carico del settore artigianale pari a 60 lire al giorno, di media. Mi si consenta: pos-

siamo noi fermare l'*iter* di un provvedimento di tale portata per sole 60 lire? Dobbiamo essere uomini coscienti delle proprie responsabilità e questo è il momento di dimostrarlo. Si prospetta poi il problema dei commercianti, ma anche esso, a mio modo di vedere le cose, è limitato al solo apprendistato. Pertanto ritengo che, pur di giungere in porto, convenga accettare l'aliquota dello 0,60 per cento sia per gli artigiani che per i commercianti, poiché i termini della questione non verrebbero spostati di molto.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Il settore del credito e delle assicurazioni quali vantaggi potrà trarre dall'apprendistato? Qui si tratta di una questione di solidarietà!

MAZZONI. E noi questa solidarietà la vediamo solo fiscalmente!

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole Mazzoni: « da un contributo dello 0,50 per cento a carico degli artigiani e dei commercianti iscritti alla Cassa Assicurazioni e Malattie e dall'1 per cento dell'intero ammontare della retribuzione al lordo ».

COCCO MARIA. Gli accertamenti che differenziano le contribuzioni da parte di chi saranno espletati?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Per il settore artigianale si fa riferimento a quanto disposto con decreto ministeriale 2 gennaio 1948.

BETTOLI. La prego di non insistere sulla sua supposizione, onorevole Bianchi Fortunato, poiché altrimenti è lei che manderà il provvedimento in Aula.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. L'articolo 20 non è stato ancora abrogato!

BETTOLI. Il problema è solo di natura tecnica. Personalmente sono contrario ad investire anche il settore del commercio.

Invito pertanto la Commissione ad accogliere il campo di applicazione stabilito dalla legge sull'assistenza alle malattie commerciali. Cosa succederà in pratica? L'I.N.P.S. dirà semplicemente alle aziende commerciali: per avere la riduzione dallo 0,90 allo 0,50 per cento, dovete presentare la dichiarazione di iscrizione all'Albo.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Il relatore si era così espresso per i motivi di ordine strettamente tecnico.

BETTOLI. Il Relatore, in questo caso, fa il funzionario dell'I.N.P.S.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Protesto fermamente contro questa insinuazione arbitraria, del tutto ingiustificata! Debbo ri-

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

vendicare, onorevole Bettoli, la mia facoltà di esporre in questa sede quanto mi consta, specialmente quando le mie osservazioni sono basate su presupposti puramente tecnici.

PRESIDENTE. Non posso consentirle, onorevole Bettoli, di usare quelle espressioni così pesanti che ella ha avuto nei confronti di un collega, che ha sempre portato nei lavori della Commissione il contributo prezioso della sua notevole esperienza e conoscenza di problemi tecnici che sono complessi e difficili, data la vasta diffusione del sistema previdenziale italiano. D'altra parte debbo dare atto all'onorevole Bianchi Fortunato, in forma ufficiale, che egli si è sempre comportato con estrema lealtà, assumendo proprio per l'esperienza e la conoscenza dei problemi cui ho fatto testé riferimento, posizioni nette e coraggiose anche contro gli interessi obiettivi dell'istituto da cui proviene.

BETTOLI. Ritiro quanto ho detto.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Di fronte agli emendamenti che sono stati presentati, debbo dichiarare che quello odierno, pur non avendo limiti di tempo, è un provvedimento di emergenza. Da tempo il Ministero del lavoro sta elaborando un progetto di legge per la sistemazione dell'addestramento attraverso un rinnovamento delle organizzazioni. Il tempo, purtroppo, non ci ha consentito di presentarlo al Parlamento: ecco perché torno a ripetere che quello odierno va considerato come un provvedimento di emergenza, nel vero senso della parola.

Debbo far notare che quest'anno abbiamo dovuto contrarre i cantieri. Non è affatto vero, a questo proposito, che essi non siano più richiesti e fuori moda: non vi è sindaco o deputato, infatti, che non li solleciti. Pertanto l'aliquota dello 0,90 per cento è appena appena sufficiente per coprire il pur modesto bilancio di quest'anno.

Preciso che con queste contrazioni (alle quali non mi oppongo) non si risolve il problema.

È stato toccato, fra gli altri, l'argomento delle scuole confessionali. Sia chiara una cosa: se per confessionali si intendono quegli istituti religiosi che per tradizione secolare, e nel momento in cui nessuno pensava alla povera gente, hanno introdotto officine e scuole di prim'ordine, dove sono successivamente subentrati i laici, impadronendosi magari dei beni, non posso consentire che il discorso sia portato in questi termini.

PRESIDENTE. Do lettura e pongo in vo-

luzione l'emendamento proposto dall'onorevole Mazzoni: dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Per le aziende artigianali e per aziende commerciali i cui titolari siano iscritti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, il contributo è ridotto dello 0,50 per cento dell'intero ammontare della retribuzione al lordo corrispondente ai lavoratori dipendenti.

(È approvato).

L'articolo unico risulta così formulato:

« La lettera a) del secondo comma dell'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Da un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,90 per cento dell'intero ammontare delle retribuzioni al lordo corrisposte ai lavoratori dipendenti.

Per le aziende artigiane e per le aziende commerciali i cui titolari siano iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, il contributo predetto è ridotto allo 0,50 per cento dell'intero ammontare delle retribuzioni al lordo corrisposte ai lavoratori dipendenti.

Non sono tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro delle categorie dell'edilizia e della industria grafica nei limiti del contributo già corrisposto in virtù dei contratti nazionali di lavoro vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addestramento professionale degli appartenenti alle categorie medesime.

Il contributo è riscosso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le norme del testo unico sugli assegni familiari, ed è versato al Fondo in rate bimestrali anticipate.

Il contributo di cui sopra è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 1° aprile 1963 ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Limitazione dell'impiego del benzolo nelle attività lavorative (4426) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Soliano ed altri: limitazione all'impiego di benzolo e suoi derivati nelle lavorazioni (4216).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Limitazione dell'impiego del benzolo nelle attività lavorative » e della proposta di

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

legge di iniziativa dei deputati Soliano ed altri: « Limitazione all'impiego del benzolo e suoi derivati nelle lavorazioni ».

Non avendo il Relatore da aggiungere nulla a quanto riferito nella precedente seduta e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla lettura degli articoli, nel testo predisposto dal Comitato ristretto, che porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le attività, anche se esercitate dallo Stato e dagli Enti pubblici, alle quali siano comunque addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane e quelli che lavorano a domicilio su commissione.

(È approvato).

## ART. 2.

Nei lavori di lavaggio a secco, di sgrassaggio e di pulitura in genere, è vietato l'uso di solventi contenenti benzolo. È pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso. Qualora il solvente contenga più di una delle dette sostanze la percentuale del 5 per cento si intende riferita al complesso di esse.

(È approvato).

## ART. 3.

Nelle impermeabilizzazioni dei tessuti, nella fabbricazione e riparazione degli impermeabili, nella fabbricazione e riparazione delle calzature, è vietato l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, sciolti in solventi contenenti benzolo. È pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso del solvente.

Nelle lavorazioni diverse da quelle indicate al primo comma, è consentito l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, i cui solventi contengano toluolo o xilolo in misura non eccedente il 30 per cento, complessivamente considerati, fermo restando il divieto per l'uso del benzolo.

(È approvato).

## ART. 4.

Nei lavori di pittura, di decorazione, di verniciatura e di rivestimento in genere, nonché nei lavori di sverniciatura e di decapaggio,

è vietato l'uso del benzolo. È consentito l'uso di prodotti i cui solventi o diluenti contengano toluolo o xilolo in percentuale non superiore al 45 per cento in peso, complessivamente considerati.

(È approvato).

## ART. 5.

È vietato l'uso di inchiostri, nei quali le sostanze diluenti o disperdenti contengano benzolo. È pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento, complessivamente considerati.

Nei lavori di rotocalcografia è consentito l'impiego di inchiostri con solventi costituiti in tutto o in parte da toluolo o xilolo, fermo restando il divieto di uso del benzolo.

Rimane in vigore per quanto riguarda le operazioni di ripulitura dei rulli inchiostriatori, dei cilindri, dei calamai, di parti di macchine, di attrezzi in genere, il disposto dell'articolo 2 della presente legge relativo ai lavori di pulitura.

(È approvato).

## ART. 6.

Nelle lavorazioni previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e per quanto disposto dal successivo articolo 10 è tollerata la presenza del benzolo solo come impurezza, fino al valore massimo del 2 per cento in peso del solvente. Detta percentuale deve essere conteggiata ai fini della somma complessiva massima prevista per il toluolo e lo xilolo.

(È approvato).

## ART. 7.

Quando sia necessario, durante l'uso, aggiungere solventi o diluenti ai prodotti considerati dagli articoli 3, 4 e 5, allo scopo di riportarli alla consistenza di impiego, le aggiunte non devono modificare i requisiti di composizione previsti dagli articoli citati.

(È approvato).

## ART. 8.

È fatto obbligo ai fabbricanti di solventi per uso industriale, nonché ai fabbricanti di prodotti destinati ad essere impiegati nei lavori considerati dalla presente legge, quando essi solventi o prodotti contengano benzolo, toluolo o xilolo, di apporre sui recipienti posti in vendita una etichetta, la quale indichi la

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963

presenza di dette sostanze nel solvente o nel prodotto, la percentuale complessiva di esse e, separatamente, la percentuale del benzolo, riferendo il dato percentuale, in peso, al totale del solvente. Lo stesso obbligo compete a coloro che, per fini commerciali, sostituiscono o in qualunque modo modificano i recipienti originariamente forniti dal fabbricante.

(*È approvato*).

## ART. 9.

Ai sensi dell'articolo 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, devono essere contrassegnati con il simbolo delle sostanze tossiche i recipienti che contengono comunque, per la conservazione o per l'impiego diretto da parte del lavoratore, solventi o prodotti in cui sia presente il benzolo in misura superiore al 2 per cento in peso del solvente.

L'obbligo di contrassegno sussiste anche per solventi o prodotti che contengano toluolo o xilolo in misura superiore al 3 per cento in peso del solvente.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10 nel testo originario del disegno di legge.

## ART. 10.

Coloro che, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, commettono a domicilio lavorazioni, o fasi di lavorazioni, considerate dalla presente legge, e, a tal fine, forniscono al lavoratore solventi o prodotti a base di solventi, sono tenuti ad osservare, anche per le materie fornite, le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5, relativamente ai requisiti prescritti per i solventi.

I recipienti contenenti i solventi e i prodotti forniti dal committente devono essere muniti del contrassegno di tossicità, quando le materie suddette abbiano le caratteristiche indicate nell'articolo 8.

I committenti sono tenuti a mettere a disposizione dei lavoratori a domicilio anche i solventi eventualmente necessari per riportare i prodotti forniti alla consistenza d'uso.

SERVELLO. Considerato che si vuol approfondire la questione in questo senso, dichiaro formalmente in questa sede che la legge rappresenta una semplice petizione di principio puramente teorica, in quanto il problema, dal punto di vista industriale, è già in via di soluzione totale, per cui nelle aziende organizzate i problemi prospettati non

si pongono neanche più, o sussistono in maniera assolutamente irrilevante.

Il pericolo di intossicazione, pertanto, esiste in modo particolare nelle piccole aziende artigiane e presso i lavoratori a domicilio. Questo avremmo dovuto fare: impedire la tendenza al suicidio dei lavoratori a domicilio. Altrimenti la norma sarà teoricamente valida, mentre in realtà continueranno a manifestarsi le condizioni di pericolosità.

L'ammenda non va quindi comminata ai lavoratori, ma ai committenti, prescrivendo però che da questi ultimi debba essere fornito il benzolo o il prodotto sostitutivo.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. L'onorevole Servello non è il solo ad avere a cuore questa questione. Noi tutti, membri della Commissione lavoro, ci siamo sempre battuti per il concetto di cercare di tutelare nel modo più assoluto la sanità fisica dei lavoratori.

PRESIDENTE. L'articolo 10 con i suggerimenti dell'onorevole Servello, che sono stati ampiamente discussi dal Comitato ristretto, risulta così formulato:

« Coloro che, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, commettono a domicilio lavorazioni, o fasi di lavorazioni, considerate dalla presente legge, e, a tal fine, devono fornire al lavoratore solventi o prodotti a base di solventi, sono tenuti ad osservare per le materie fornite, le disposizioni degli articoli 2 e 3, 4 e 5, relativamente ai requisiti prescritti per i solventi.

I recipienti contenenti i solventi e i prodotti forniti dal committente devono essere muniti del contrassegno di tossicità, quando le materie suddette abbiano le caratteristiche indicate nell'articolo 8.

I committenti devono mettere a disposizione dei lavoratori a domicilio anche i solventi eventualmente necessari per riportare i prodotti forniti alla consistenza d'uso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dei restanti articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 si applicano anche agli analoghi prodotti introdotti dall'estero nel territorio nazionale.

(*È approvato*).

## ART. 12.

Salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale:

1°) i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

2°) i fabbricanti ed i commercianti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 8;

3°) i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, primo e terzo comma;

b) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, secondo comma.

(È approvato).

## ART. 13.

La vigilanza sull'osservanza della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, che può avvalersi della collaborazione degli ufficiali sanitari.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo proposto dal Relatore:

« Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi analoghi nelle attività lavorative ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

SOLIANO. Dichiaro che voteremo a favore di questo provvedimento. Invitiamo però il Governo a voler intensificare i controlli, e a voler tener presente l'opportunità dei medesimi anche in relazione alla tendenza, oggi diffusa, di utilizzare solventi diversi dal toluolo o dal xilolo, egualmente pericolosi per la salute del lavoratore.

Ultima raccomandazione che rivolgiamo al Governo è quella di intensificare gli studi per pervenire alla realizzazione di solventi assolutamente non tossici.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro*. Accetto l'invito come raccomandazione.

BIANCHI FORTUNATO. Mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo sulla opportunità di predisporre idonei servizi di ispettorato, affinché siano osservate in primo luogo le norme sulla prevenzione contro queste forme di malattie professionali, utilizzando gli strumenti tecnici di cui si dispone oggi.

Con queste dichiarazioni, esprimo parere favorevole anche a nome del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Anche io do il mio parere favorevole a questo provvedimento, che debbo considerare di emergenza e che pur lascia insoluto il problema delle malattie professionali. Mi auguro a questo proposito che nel corso della prossima legislatura la questione possa essere esaminata con l'ampiezza che merita. Termino associandomi alle raccomandazioni che sono state fatte.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Ringrazio in modo particolare il signor Presidente, il Governo e gli uffici tecnici dell'Ispettorato medico per la validissima collaborazione da essi prestata nella formulazione di un testo che potesse raccogliere l'unanimità dei consensi della Commissione Lavoro.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sui disegni di legge:

« Istituzione della " mutualità pensioni " a favore delle casalinghe » (3181).

Presenti e votanti . . . . . 36

Maggioranza . . . . . 19

Voti contrari . . . . . 35

Voti contrari . . . . . 1

(La Commissione approva).

Le proposte di legge nn. 18, 76, 99, 263 e 1713 risultano assorbite e saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

« Limitazione dell'impiego del benzolo nelle attività lavorative » (4426).

e della proposta di legge:

« Limitazione all'impiego del benzolo e suoi derivati nelle lavorazioni » (4216).

Presenti e votanti . . . . . 36

Maggioranza . . . . . 19

Voti contrari . . . . . 35

Voti contrari . . . . . 1

(La Commissione approva).

---

 III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1963
 

---

e sulla proposta di legge:

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, relative all'avviamento al lavoro e all'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » (4567).

Presenti e votanti . . . . . 36

Maggioranza . . . . . 19

Voti contrari . . . . . 35

Voti contrari . . . . . 1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albizzati, Bettoli, Bianchi Fortunato, Brodolini, Bucalossi, Buttè, Chiarolanza, Cin-

ciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte, De Marzi Fernando, Donat Cattin, Foa, Fogliazza, Franco Raffaele, Gotelli Angela, Gitti, Isgrò, Lama, Magnani, Mazzoni, Negroni, Nucci, Pucci Ernesto, Quintieri, Repossi, Romano Bartolomeo, Russo Spena, Sabatini, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Storti Bruno, Venegoni, Zanibelli.

**La seduta termina alle 13,40.**

---

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI